

# TI\_GERICHTE 17.2014.111 vom 2. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2014.111\\_d20150402](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.111_d20150402)

FR: TI\_GERICHTE 17.2014.111 du 2 avril 2015

IT: TI\_GERICHTE 17.2014.111 del 2 aprile 2015

## Regeste

Accoglimento dell'appello del PP e, visto che l'imputato non aveva reso verosimile di avere agito per legittima difesa, condanna per il reato di lesioni semplici dopo che in primo grado era stato deciso il proscioglimento. Rinvio degli atti all'istanza inferiore per la commisurazione della pena

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédic/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B\_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

### E. 2

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P\_218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P\_333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P\_20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far

concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, *Der Indizienbeweis im Strafprozess*, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P\_72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P\_37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P\_218/2006 del 30 marzo 2000 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell'8 aprile 2011, consid. 2.5; 17.2010.69 dell'8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

### **E. 3**

Il principio della presunzione d'innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del 19.4.2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il principio dell' in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B\_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B\_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B\_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B\_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B\_230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P\_121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P\_218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3., nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, *Praxiskommentar*, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, *Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts*, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in *Basler Kommentar*, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, *Kommentar zur StPO*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, *StPO, Kommentar*, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, *Commentaire romand, CPP*, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). All'imputato non può essere imposto l'onere della prova riguardo alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 12, pag. 47; Tophinke, in *Basler Kommentar StPO*, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a edizione, Ginevra 2006, § 93 n. 702). Legittima difesa

### **E. 4**

Giusta l'art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad

altri (legittima difesa esimente). Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l'aggressione o la minaccia di un'aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l'ordinamento giuridico. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco imminente o già in corso, ma non concluso (STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12 agosto 2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l'attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C'è minaccia imminente di un'aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005). Colui che si pretende minacciato deve provare l'esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l'aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all'atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del

#### **E. 7**

Unica testimone sentita sui fatti è \_\_\_\_\_, interrogata dalla polizia in data 22 febbraio 2012. La teste \_\_\_\_\_ conferma sostanzialmente la versione dei fatti esposta da PC 1. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di trovarsi al bancone del bar della discoteca \_\_\_\_\_ insieme a PC 1, seduti sugli sgabelli intorno al bancone bar, quando notava IM 1 che la osservava. Intorno alle ore 04.00 IM 1 si è spostato, mettendosi di fianco a lei, intromettendosi nel discorso di \_\_\_\_\_ e una sua amica. Infastidita, la \_\_\_\_\_ gli diceva allora: "basta, io non voglio parlare con te!" Interveniva allora PC 1, il quale si avvicinava a \_\_\_\_\_ dicendole che era meglio andarsene. A questo punto \_\_\_\_\_ riporta: "IM 1, che molto probabilmente aveva pure bevuto diverse bevande alcoliche, si alterava e diceva a PC 1 "vai pure con quel frocio di merda!". PC 1, che in quel momento si trovava faccia a faccia con il IM 1, gli diceva qualcosa che non ho ben capito, ma mi sembra che gli diceva che io non gli stavo dando fastidio. Di seguito PC 1 mi prendeva per un braccio, invitandomi ad andare. IM 1, ancor più alterato, mediante un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra, facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più dirgli nulla, gli tirava un pugno all'altezza dell'occhio sinistro. PC 1 cadeva al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava. PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza avere la possibilità di reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra un paio di metri" (verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

#### **E. 8**

In seguito alla lite, PC 1 si recava, in un primo momento, nel bagno del locale e metteva, poi, del ghiaccio sull'occhio sinistro. IM 1, nel frattempo, si era nuovamente seduto presso il bancone del bar. PC 1 gli si avvicinava e i due si stringevano la mano in segno di pace (cfr. rapporto d'inchiesta di polizia, AI 5, pag. 3). Tuttavia, visto il forte sanguinamento dell'occhio, PC 1 si convinceva a recarsi presso l'\_\_\_\_\_ in taxi insieme a \_\_\_\_\_, ove gli venivano diagnosticate una "frattura pavimento orbitario, della parete anteriore del seno mascellare, ematogeno, enfisema endorbitario e palpebrale e frattura dell'osso nasale su trauma facciale" e una "ferita lacerocontusa palpebra inferiore" (cfr. lettera d'uscita provvisoria 19 dicembre 2011 allegato alla querela, AI 1). Le ferite riportate da PC 1 sono documentate anche dalla fotografie allegate alla sua querela del 27 dicembre

2011. Appello

## **E. 9**

Nel suo appello, il procuratore pubblico contesta le conclusioni della giudice di prime cure la quale, ritenendo che l'imputato abbia mantenuto costantemente la sua versione - ossia di aver colpito PC 1 per difendersi in reazione ad un tentativo di pugno di quest'ultimo - e tenendo conto della mancata comparsa in dibattimento di PC 1 nonostante una duplice citazione a comparire per essere sentito, ha ravvisato la sussistenza di ragionevoli dubbi sul modo in cui i fatti si sono svolti. Il pretore, pertanto, sulla scorta del principio in dubio pro reo, ha fondato il proprio giudizio sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 CPP (sentenza impugnata dell'8 ottobre 2013, pag. 9), e cioè che IM 1 abbia colpito PC 1 per legittima difesa.

### **E. 9.1**

Si premette, innanzitutto, che nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6). Occorre esaminare, in particolare, quale versione appaia più convincente sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Ciò deve essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti, nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto l'attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).

### **E. 9.2**

Nel caso di specie, la qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti dall'accusa e dalla giudice di primo grado non è stata contestata, sicché non appare necessario chinarsi sull'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie contemplata all'art. 123 cpv. 1 CP. È, infatti, acclarato che l'imputato IM 1 ha causato con un pugno la frattura del pavimento orbitario e dell'osso nasale di PC 1. Su questo punto convergono le dichiarazioni delle parti sentite, unitamente all'accertamento medico e alla documentazione fotografica versata agli atti. Contestata, invece, è la circostanza in cui IM 1 ha dichiarato di aver colpito PC 1.

### **E. 9.3**

Del preteso attacco arrecato da PC 1, allegato dall'imputato IM 1, non si trova alcun riscontro nelle versioni di PC 1 e \_\_\_\_\_. Invero, PC 1 non riporta di alcun pugno da lui sferrato a IM 1, indicando unicamente un proprio blando tentativo di reazione dopo essere stato più volte colpito dall'imputato: "D3: lei ha reagito in qualche maniera nei confronti del IM 1?". R3: l'unica reazione è stata quella, appena liberato, di cercare di tirargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Altro nei suoi confronti non ho fatto" (verbale d'interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 4). Viceversa, l'accusatore privato ha dichiarato di essersi trovato di fronte IM 1, il quale senza dir nulla lo colpiva con un pugno all'occhio sinistro: "A quel punto, subito me lo ritrovavo in faccia [riferendosi a IM 1, n.d.r.]. Senza proferire parole, mi sferrava un pugno al volto, ovvero all'occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro cadere a terra e mi piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri colpi" (verbale d'interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3). Del preteso attacco che PC 1 avrebbe portato a IM 1 non si trova

nessun riferimento neppure nel verbale di \_\_\_\_\_. Ella riporta, infatti, unicamente che PC 1 si trovava faccia a faccia con IM 1 e che, dopo che il primo aveva detto al secondo che la \_\_\_\_\_ non gli stava dando fastidio, PC 1 l'aveva presa per un braccio invitandola ad andarsene via insieme a lui. L'attacco di IM 1, secondo la versione di \_\_\_\_\_, sarebbe pertanto giunto completamente inatteso e non provocato: " IM 1, ancor più alterato, mediante un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra, facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più dirgli nulla, gli tirava un pugno all'altezza dell'occhio sinistro" (verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

#### **E. 9.4**

IM 1, al contrario, ha dichiarato di aver colpito PC 1 in reazione al tentativo di attacco di quest'ultimo: " Gli [a \_\_\_\_\_, n.d.r.] dissi in seguito ai suoi insulti "stai con quel frocio che ti guarda le spalle e non rompere le balle a me!" A quel punto lui [PC 1, n.d.r.], sentendosi tirato in mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D'istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra" (verbale d'interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2)

#### **E. 9.5**

Nel verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 dinnanzi al pretore, IM 1 ha genericamente confermato le sue precedenti dichiarazioni: " Il PC 1 mi si è aizzato addosso, il bancone era a forma di L, lui si trovava dietro la sua compagna molesta, come ha sentito il nomignolo me lo sono ritrovato addosso, mi ha tirato un pugno in faccia ma non mi sembra che mi abbia preso. Io mi sono spaventato e subito gli ho ridato il pugno". A sostegno delle proprie affermazioni, IM 1 ha pure aggiunto: " Ribadisco che il mio agire era per autodifesa. Conosco la mia forza e non la uso così senza motivi. Gioco a rugby da 7 anni e se proprio devo sfogarmi mi sfogo in campo e non di certo in discoteca" (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).

#### **E. 9.6**

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni di IM 1 mancano di costanza. Nel primo verbale, infatti, IM 1 riporta che PC 1 aveva tentato di colpirlo con un pugno, da lui prontamente schivato: " Senza dirmi nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D'istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra" (verbale d'interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2). Tanto più che, a precisa domanda dell'agente interrogante, IM 1 aveva riconfermato durante il primo verbale il tentativo non riuscito di PC 1 di colpirlo: " D3: è sicuro che PC 1 abbia tentato di tirargli un pugno, prima della sua reazione? R4: sicurissimo, la mia reazione è dovuta al suo tentativo di colpirmi" (verbale d'interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 3). Nel secondo verbale, in occasione del dibattimento di primo grado tenutosi l'8 ottobre 2013, a poco più di un anno dai fatti, IM 1 non ricorda più con certezza di aver schivato il pugno, lasciando invece aperta l'eventualità di essere stato colpito da PC 1: " [...] mi ha tirato un pugno in faccia ma non mi sembra che mi abbia preso" (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1). Si tratta questa di una divergenza sostanziale: nella prima ipotesi l'imputato ha descritto in modo indubbio di aver prontamente schivato il pugno di PC 1, mentre nella seconda lascia intendere che sia stato possibile l'aver fisicamente ricevuto un pugno da PC 1. Neppure IM

1 ha detto di ricordare, nel primo verbale, di aver preso per i capelli l'accusatore privato e di averlo trascinato al suolo per un paio di metri, ammettendo di averlo semmai colpito senza volerlo: "D5: ha mai preso il PC 1 per i capelli, trascinandolo al suolo per un paio di metri? R5: non ricordo, può essere che nel tentativo di spostarlo onde recuperare i miei occhiali lo abbia colpito involontariamente, dando la parvenza di trascinarlo. Era comunque un gesto involontario" (verbale d'interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 3). Eppure, nel verbale di dibattimento, IM 1 fornisce una versione assai differente dei fatti, pacificamente ammettendo di aver fisicamente afferrato PC 1 per spostarlo in un'altra parte del locale: "[...] ho visto i miei occhiali per terra. Quando li ho visti per terra ho fatto il movimento di difesa dei miei occhiali a mo' di giocatore di rugby e l'ho preso [riferito a PC 1, n.d.r.] per la maglietta sulla spalla e l'ho spostato nell'angolo del bancone" (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1). Giova precisare che quest'ultima versione di IM 1, a differenza della prima, sembra maggiormente collimare con quanto riferito da PC 1 ("mi prendeva per i capelli e mi trascinava con forza per un metro, in direzione di un posto dove vi erano meno persone, penso", cfr. verbale d'interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3) e da \_\_\_\_\_ ("PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza aver la possibilità di reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra per un paio di metri", cfr. verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

#### **E. 9.7**

Un'analisi a parte merita la circostanza relativa alla presenza degli occhiali in capo a IM 1, i quali sarebbero poi caduti nella colluttazione e a protezione dei quali l'imputato si sarebbe poi lanciato allontanando con foga i presenti: "Con l'adrenalina che mi era salita e la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo chiunque si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me e gli occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente" (verbale d'interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2). Si osserva sin d'ora che la presenza dei suddetti occhiali è stata riferita solo da IM 1 medesimo, non trovandosene riferimento alcuno nei verbali di PC 1 e di \_\_\_\_\_. Infatti, PC 1 non cita minimamente il particolare degli occhiali, riferendo al contrario che IM 1, dopo aver sferrato il primo pugno, seguiva a colpirlo finché gli altri presenti non sono infine intervenuti a bloccare l'imputato e ad allontanarlo dall'accusatore privato: "IM 1 da parte sua, continuava a cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all'altezza della nuca; me ne avrà dati 5-6. [...] Non so se mi sono liberato io oppure lui ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con un salto, d'istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me" (verbale d'interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3). Anche la teste \_\_\_\_\_ non riporta in alcun modo la presenza degli occhiali, rispettivamente del tentativo di IM 1 di recuperarli: "PC 1 cadeva al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava. [...] In quel mentre, nel locale vi erano ancora una quindicina di persone, che bloccavano poi il IM 1" (verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

#### **E. 9.8**

Assai poco credibile appare, del resto, la versione fornita dall'imputato, secondo cui i suddetti occhiali sembrerebbero rivestire per lui un'importanza tale da abbandonare - una volta che gli stessi sarebbero caduti a terra - ogni e qualsiasi riguardo ed attenzione a quanto stava avvenendo nel locale e in particolare a cosa stesse compiendo PC 1 in quel frangente:

“ Quando cercavo gli occhiali, non prestavo più attenzione a dove fosse o cosa stesse facendo il PC 1, la mia preoccupazione era unicamente recuperare gli occhiali” (verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2). Ciò è ancor più inverosimile se si tiene conto dello stato di eccitazione di IM 1, da lui riferito ( “con l’adrenalina che mi era salita”), e del fatto che - sempre secondo quanto l’imputato riporta - egli avrebbe subito appena un attimo prima un tentativo di attacco da PC 1, tale da indurlo a difendersi sferrando un pugno al volto dell’accusatore privato.

### **E. 9.9**

Si osserva, infine, che nemmeno quanto asserito da IM 1 nel suo scritto del 20 agosto 2014 (doc. CARP XIII) può fornire utili indizi sulla dinamica dei fatti accaduti, limitandosi egli a presentare l’ipotesi secondo cui, in caso di una sua volontà di iniziare uno scontro fisico, avrebbe dapprima messo in sicurezza gli occhiali. Da tale assunto non si può certo ricavare alcun sostegno alla versione fornita nei suoi verbali, atteso che la stessa rimane nell’ambito delle pure congetture. Del resto, nemmeno tiene essa conto dell’intera situazione venutasi a creare sul luogo dei fatti, e meglio l’alterco verbale occorso tra IM 1 e \_\_\_\_\_ e la velocità con cui sono avvenuti i fatti. In sostanza, l’argomentazione secondo cui IM 1 avrebbe messo in sicurezza i propri occhiali non può essere seguita, ritenuto che - sempre rimarcando che della presenza degli stessi nemmeno vi è stata conferma - un tale gesto non sarebbe stato comunque possibile a causa dell’immediatezza e della rapida sequenza di quanto accaduto.

### **E. 9.10**

In conclusione, date queste condizioni si deve affermare che IM 1 non ha reso verosimile di essere stato attaccato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto d’accusa, da PC 1.

### **E. 9.11**

Ne consegue che, essendo rimasti incontestati per il resto i fatti di cui al decreto d’accusa, in particolare relativi alle lesioni subite da PC 1 quale conseguenza del pugno sferrato dall’imputato, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP. Querela

### **E. 10**

Di transenna, occorre chinarsi sull’aspetto relativo alla sussistenza della querela, la quale - lo rileva la giudice di prime cure - non è stata sottoscritta dall’accusatore privato. L’art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all’autorità competente il promovimento dell’azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 30, n. 1.2). In quanto condizione dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3 ed., §8, n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d’ufficio (STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004 consid. 6; sentenza CCRP 17.1999.61 del 18 febbraio 2000 consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, op. cit, ad art. 30, n. 67 e rif., pag. 615 e seg.). La forma della querela penale è retta dall’art. 304 CPP che esige la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all’autorità penale delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale

(Trechsel/Pieth, Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 30, n. 6). Sotto questo profilo, la querela nel presente caso adempie pacificamente ai requisiti di legge. Si rileva, in ogni caso, che la questione sollevata dalla giudice di prime cure pare mirata maggiormente a vagliare il contenuto probatorio della denuncia e non tanto il suo valore formale in quanto tale (cfr. considerando 8 della sentenza impugnata). In relazione a quest'ultimo aspetto - ovvero al contenuto della querela - fa stato il diritto materiale, segnatamente l'art. 30 CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere contro il querelato (Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni (DTF 131 IV 97 consid. 3.3; Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 30, n. 35-40, pag. 608-609; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8). Si osserva, in casu, che la querela sporta da PC 1 per iscritto è stata consegnata direttamente all'autorità inquirente, la quale l'ha infatti ricevuta in data 27 dicembre 2011 (cfr. denuncia/querela penale, AI 1). La querela è stata poi confermata da PC 1 il 30 gennaio 2011, allorché egli si è presentato personalmente presso il posto di polizia per essere sentito in qualità di accusatore privato nei confronti di IM 1, per titolo di lesioni semplici. A nulla rileva, quindi, il fatto che il formulario di denuncia/querela del 27 dicembre 2011 non sia stato sottoscritto dall'accusatore privato, essendo oltremodo chiara la volontà sua di proseguire penalmente nei confronti dell'imputato. Neppure emerge, infine, alcuna dichiarazione di volontà espressa dell'accusatore privato di ritirare la querela nei confronti di IM 1. Né tale volontà può evincersi in modo inequivocabile in altro modo (cfr. Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 33, n. 5-6, pag. 638-639 con rif.), e questo nonostante l'accusatore privato non abbia presenziato al dibattimento: ciò, invero, ha esposto l'accusatore privato unicamente alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 64 CPP disposte da chi dirige il procedimento.

#### **E. 11**

Visto l'esito dell'appello, gli atti vengono rinviati all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla commisurazione della pena. Tassa di giustizia e spese

#### **E. 12**

Visto l'esito dell'appello, è annullato il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata relativo agli oneri processuali di prima sede sui quali l'istanza inferiore dovrà nuovamente pronunciarsi in base all'esito del presente giudizio. Gli oneri processuali di appello sono, invece, posti integralmente a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 15, 16, 30, 113 e 123 n. 1 CP; 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 1, 2, e 3 lit. d CEDU;

#### **E. 14**

cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.